

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)365

Vol. 1965/0077

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65)365 def.

Bruxelles, 28 settembre 1965

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1965

rivolto al Governo del Granducato del Lussemburgo
in merito al progetto di regolamento granducale
relativo ai trasporti su strada retribuiti di merci

COM(65) 365 def.

Il testo francese é il solo facente fede.

PARERE DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 1965

rivolto al Governo del Granducato del Lussemburgo in
merito al progetto di regolamento granducale relativo ai
trasporti su strada retribuiti di merci

Conformemente all'articolo 1 della decisione del 21 marzo 1962 relativa alla istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti, il Governo lussemburghese ha comunicato alla Commissione, con lettera n. 3020/65-3/as-1720 in data 30 luglio 1965 della Rappresentanza permanente del Granducato del Lussemburgo presso le Comunità Europee, un progetto di regolamento granducale relativo ai trasporti su strada retribuiti di merci, adottato in applicazione degli articoli 5 e 7 della legge del 12 giugno 1965 sui trasporti stradali.

La lettera del Rappresentante permanente é giunta alla Commissione il 31 luglio 1965. In conformità, peraltro, dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, la Commissione ha prorogato il termine fino al 30 settembre 1965. Gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta proroga.

Il Governo lussemburghese ha inviato il progetto di regolamento anche agli altri Stati membri.

1. La Commissione richiama l'attenzione del Governo lussemburghese sul fatto che per alcune disposizioni del progetto di regolamento granducale, che disciplinano la pubblicità dei prezzi applicabili ai trasporti retribuiti di merci diverse dal carbone e dall'acciaio, nonché, eventualmente, ai trasporti retribuiti di carbone e d'acciaio, potrebbe eventualmente rendersi necessario un adattamento allorché verrà realizzata l'organizzazione del mercato dei trasporti in merito alla quale il Consiglio dei Ministri

.../...

ha espresso il proprio accordo nel corso della seduta del 22 giugno 1965.

2. L'articolo 10 stabilisce che "nelle relazioni tra Stati membri della Comunità Economica Europea, le seguenti disposizioni sono applicabili ai trasporti di merci di peso totale superiore a 5 tonnellate, effettuati su un percorso totale superiore a 30 chilometri".

E' da notare in proposito che, l'articolo 8 del regolamento n. 11/60 del Consiglio, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, si limita ad esentare determinati trasporti dalle disposizioni dell'articolo 6, vale a dire dalla tenuta del documento di trasporto, e non anche da altre disposizioni di detto regolamento, in particolare da quelle inerenti al controllo e alle sanzioni.

Ora, l'articolo 10 del progetto di regolamento granducale sottopone bensì i trasporti superiori a 5 tonnellate, effettuati su un percorso totale superiore a 30 chilometri, alle disposizioni del regolamento n. 11/60 del Consiglio, ma avrebbe d'altra parte l'effetto di esentare gli altri trasporti non solo dal documento di trasporto ma anche dalle altre disposizioni del regolamento n. 11/60.

Il testo dell'articolo 10 del progetto di regolamento granducale deve essere pertanto modificato in modo che l'esenzione riguardi solo la tenuta del documento di trasporto, conformemente all'articolo 8 del regolamento n. 11/60 del Consiglio.

3. Gli articoli 16 e 17 del progetto di regolamento granducale riguardano solo i vettori. Senonché, per rendere possibile il controllo della osservanza degli obblighi imposti ai vettori, negli articoli 11 e 14 del regolamento n. 11/60 del Consiglio si fa menzione delle "imprese", il che offrirebbe l'eventuale possibilità di estendere, in caso di necessità, le domande d'informazioni e i controlli necessari alle imprese che partecipano al contratto di trasporto.

I testi degli articoli 16 e 17 devono pertanto essere modificati in modo da consentire tali controlli.

4. L'articolo 10 d) del progetto di regolamento granducale stabilisce che le informazioni che le persone ed imprese sono tenute a fornire su richiesta della Commissione siano trasmesse a quest'ultima tramite il Ministro dei trasporti.

In proposito deve osservarsi che, gli articoli 11, 13 e 14 del regolamento n. 11/60 del Consiglio prevedono per la Commissione la possibilità, qualora sia necessario, di raccogliere informazioni direttamente presso le imprese. Tale disposizione del regolamento n. 11/60 è del resto già stata fatta presente al Ministro degli affari esteri del Lussemburgo, con lettera n. 11632 del 23 marzo 1963 relativa al parere della Commissione sul progetto di regolamento granducale adottato in esecuzione dell'articolo 5 del progetto di legge sui trasporti stradali.

Di conseguenza, il progetto di regolamento granducale deve essere modificato per essere reso conforme alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 11/60 del Consiglio.

5. In conclusione, la Commissione formula - ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 - parere favorevole in merito al progetto di regolamento granducale **concernente i trasporti su strada retribuiti di merci**, con la riserva delle modifiche suindicate da apportare al testo del progetto di cui trattasi.

6. La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962.

7. La Commissione informerà gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1965

Per la Commissione,

Il Presidente,

(F.to) Walter Hallstein